



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 1 comma 2 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il DPCM 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il *Regolamento di Organizzazione del Ministro dell'università e della ricerca*, nonché il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il *Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 di nomina del Dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria), e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do not significant harm*”);
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020 (G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2021);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e, in particolare, l'articolo 1 *“Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”* che: al comma 2 riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano e alla lettera i) prevede che *“quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento: 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”*;
- VISTA** la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, recante *“Programmi e interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio”* e, in particolare, l'articolo 3 *“Obiettivi iniziali, intermedi e finali”* che al comma 1 dispone *“Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano sono individuati nelle schede di cui all'allegato 1 e appositamente definiti in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa nonché sull'attuazione degli interventi oggetto del presente decreto. Le schede riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, alla complementarietà con il PNRR, ai Soggetti attuatori e alle modalità di attuazione degli interventi”*;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del suindicato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse per complessivi 500,00 milioni di euro, riferiti ad *“Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”*;
- VISTO** il decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 che adotta le linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- VISTO** il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR *“Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”*, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143 e, in particolare:
- l'articolo 1, comma 5, laddove prevede che *“Il presente decreto si applica anche ai medesimi interventi di cui al precedente comma 3 a titolarità del Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e a quelli sostenuti mediante altre risorse*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

finanziarie, a valere su bilancio nazionale o su programmi dell'Unione Europea, di volta in volta assegnate al Ministero”;

- *l'articolo 11, commi 1 e 2, in cui è esplicitamente previsto che “1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione del sostegno spettante, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il cronoprogramma di attuazione, l'insieme dei milestones e targets di livello europeo e nazionale - intermedi e finali - ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività. 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Soggetto Proponente e/o al Soggetto Attuatore per la successiva formale accettazione.”*

VISTO

il Decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute n. 142 del 28 gennaio 2022 con cui sono state approvate le “Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d.l. n. 59 del 2021)” a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute;

VISTO

il Decreto Direttoriale 6 giugno 2022, n. 931, di emanazione di un *Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale* finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 10 e, in particolare:

- *all'articolo 1 che al comma 1 prevede che “Il MUR, in attuazione dell'Intervento di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanzia con il presente Avviso 4 (quattro) “Iniziative” di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” e al comma 2 che “l'Avviso prevede il finanziamento di “Iniziative” di ricerca con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative. I progetti inseriti nella “Iniziative” di ricerca riguarderanno in particolare: a. robotica e strumenti digitali; b. monitoraggio a distanza; c. reingegnerizzazione dei processi; d. data mining.”*
- *l'articolo 3 che al comma 1 prevede che “Il presente Avviso è finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”; al comma 2 che la dotazione complessiva dell'Avviso è pari a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), con la seguente previsione: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 individuata a valere sulle risorse di cui al cap. 7450, Centro di responsabilità n. 5 del Bilancio di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'anno 2022, per l'intervento “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”; al comma 3 che Qualora lo stanziamento annuale previsto dalla Legge di bilancio fosse inferiore rispetto a quanto previsto per gli anni 2023 – 2026, le agevolazioni verranno ridotte proporzionalmente;*
- *l'articolo 9 che nel definire le spese ammissibili stabilisce:*
 - o *al comma 5 che “Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.”

- al comma 6 che *“L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”*
- al comma 7 che *“L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato”*
- al comma 8 che *“Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività come definita dal precedente articolo 8 comma 3. Resta inteso che è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 17 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese) del presente avviso.*
- al comma 9 che *“Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*
- al comma 10 che *“Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta”*
- al comma 11 che *“Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti attuatori/realizzatori configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all'intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito”*
- l'articolo 11 che disciplina le modalità di valutazione e approvazione della domanda il quale prevede che nell'ambito della Fase 1 la valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla Fase 2
- l'articolo 12 che nel disciplinare la fase 1 - manifestazione di interesse stabilisce che *“Accedono alla successiva Fase 2 unicamente le 4 (quattro) “Iniziative” che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai sensi del presente articolo”;*
- l'articolo 13 rubricato fase 2 – proposta integrale e il successivo articolo 14 rubricato fase negoziale e decreto di concessione il quale, in particolare, stabilisce al comma 4 che *“La fase negoziale si conclude con la definizione dell'“Iniziativa” nonché dei relativi documenti accessori o conseguenti che saranno allegati al decreto di concessione del finanziamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022”;*
- l'articolo 16 rubricato *“modalità di gestione degli interventi”* il quale prevede che:
 - al comma 1 che *“Il MUR adotta, per ciascuna “Iniziativa” ammessa a finanziamento, il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione l'Iniziativa definita con le modalità di cui al precedente articolo 14, e gli allegati*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

ivi previsti, comprensivo del piano dei pagamenti connesso al conseguimento nonché il relativo Disciplinare”;

- al comma 2 che *“Resta inteso che le “Iniziative” ammesse e finanziabili, come da graduatorie, sono 4 (quattro), e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili”;*
- al comma 3 che *“Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (Hub) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo”.*

RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate n. 7 Proposte di *“Iniziative”* ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dell’Avviso in parola;

CONSIDERATO che in fase di presentazione della Proposta di Iniziativa il soggetto proponente ha presentato la dichiarazione di assolvimento del DNSH firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente;

VISTA la nota prot. 14489 del 2 settembre 2022 con cui ai sensi dell’articolo 11, comma 6, dell’Avviso è stata incaricata INVITALIA S.p.A. Incentivi e Innovazione – Area Innovazione dello svolgimento di effettuare le necessarie verifiche dei requisiti di ammissibilità delle proposte di Iniziative presentate in risposta all’avviso di cui trattasi;

VISTE le relazioni relative alle verifiche dei requisiti di partecipazione predisposte dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA – Invitalia;

CONSIDERATO che sulla base delle predette relazioni istruttorie tutte le proposte di iniziativa sono state considerate tutte ammissibili;

VISTA la nota prot. 14313 del 26 agosto 2022 con cui, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, dell’Avviso in parola è stato conferito ad Invitalia l’incarico di elaborare la *relazione sulla capacità economico-finanziaria* dei singoli soggetti esecutori (Spoke e affiliati agli Spoke) di natura privata partecipanti alle proposte di *“Iniziativa”*;

ACQUISITE le predette *relazioni sulla capacità economico-finanziaria* dei singoli soggetti esecutori (Spoke e affiliati agli Spoke) di natura privata partecipanti alle proposte di *“Iniziativa”*;

VISTO il Decreto Direttoriale del 30 settembre 2022, n. 1511, con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte pervenute in risposta all’Avviso e, contestualmente, sono state individuate, sensi dell’articolo 12, commi 6 e 8, del medesimo avviso, le 4 (*quattro*) *“Iniziative”* che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto risultando ammesse alla successiva Fase 2 – Proposte Integrali:

:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Codice Proposta di Iniziativa	Titolo	Proponente	Totale punti
PNC0000001	D³ 4 Health - <i>Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care</i>	<i>Sapienza Università di Roma</i>	162
PNC0000007	Fit4MedRob - <i>Fit for Medical Robotics</i>	<i>Consiglio Nazionale delle Ricerche</i>	160,4
PNC0000002	DARE - <i>Digital Lifelong Prevention</i>	<i>ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna</i>	160,2
PNC0000003	ANTHEM: <i>AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine</i>	<i>Università Degli Studi di Milano - Bicocca</i>	151

VISTA la nota del 5 ottobre 2022, n. 16361, con la quale il MUR, nel comunicare gli esiti della valutazione della manifestazione di interesse, ha chiesto al soggetto proponente della Proposta di Iniziativa PNC0000001 di procedere alla presentazione della Proposta integrale, fornendo le necessarie indicazioni, **entro il 20 ottobre 2022** come previsto dall'art. 2 comma 2 del Decreto Direttoriale 30 settembre 2022, n. 1511;

CONSIDERATO che il soggetto proponente ha presentato la proposta integrale entro i termini previsti dal predetto art. 2 comma 2;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1067 del 9 settembre 2022 con cui è stata costituita la Commissione di negoziazione composta, ai sensi dell'art.11 comma 5 dell'Avviso, da un rappresentante del MUR, che assume le funzioni di Presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero della salute, dal coordinatore del Panel degli esperti di riferimento e da un funzionario nei ruoli del MUR con funzione di segreteria, incaricata dello svolgimento della Fase 2 Proposta integrale e Fase Negoziabile;

VISTO l'esito della fase negoziale condotta dalla Commissione di cui al visto precedente in base a quanto disposto dall'articolo 11 e 14 dell'Avviso;

CONSIDERATO altresì che la Commissione ha verificato che la Proposta di Iniziativa rispetta i vincoli previsti dall'Avviso in relazione alle risorse destinate all'area territoriale Sud nonché dall'art. 7, comma 3 dell'Avviso in relazione al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

VISTA la nota prot. 18850 del 9 novembre 2022 con la quale, a seguito della riunione di negoziazione è stato chiesto al soggetto proponente di procedere al completamento delle operazioni di caricamento dell'Iniziativa definitiva così come rimodulata in esito alla riunione di negoziazione specificando che tale caricamento poteva essere effettuato a partire dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 a mezzo della piattaforma GEA;

VISTA l'Iniziativa definitiva "*D³ 4 Health - Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*" sottomessa in data 22 novembre 2022;

VISTI gli allegati alla Proposta integrale compilati dai soggetti partecipanti all'Iniziativa in relazione alle proprie caratteristiche ai fini della corretta determinazione dell'Agevolazione riconoscibile e, in particolare:

- l'Allegato 5 – Dichiarazione ODR;
- l'Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la dimensione di Impresa ai sensi del DM del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- l'Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

- l'Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esenzione dalla disciplina in materia di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (2016/C 262/01);

- ACQUISITI** altresì, la *dichiarazione riguardante il rispetto del principio DNSH e degli ulteriori adempimenti previsti dal codice dell'ambiente* relativa al progetto con codice domanda PNC0000001 - titolo "D³ 4 Health - *Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*" nonché il *Data Management Plan (DMP)* definito per la medesima iniziativa;
- VISTA** la nota prot. 17432 del 29 novembre 2021 con cui nel comunicare la cessazione delle attività della Commissione di accertamento del requisito di ODR è stato ridefinito del flusso procedimentale delle operazioni di accertamento e verifica, prevedendo che il processo di accertamento delle caratteristiche qualificanti l'Organismo di Ricerca, nella accezione elaborata in sede europea, è rimesso interamente alla competenza di Invitalia S.p.A, quale attività di supporto specialistico individuata nell'ambito della Convenzione stipulata con il MUR in data 5 agosto 2021 in attuazione dell'art.1. comma 550 della legge 178/2020.
- VISTE** le note con cui il responsabile del procedimento ha avviato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente visto richiedendo una serie di documentazione a supporto e dichiarazioni integrative al fine di consolidare la posizione dichiarata e procedere alla corretta determinazione dell'agevolazione riconoscibile.
- CONSIDERATO** che nelle menzionate note è stato esplicitato che il mancato riscontro, nel termine indicato, determina l'impossibilità di riconoscere il soggetto destinatario quale Organismo di ricerca cosicché ai fini del calcolo dell'agevolazione spettante nell'ambito dell'Avviso si terrà conto delle risultanze della valutazione economico – finanziaria effettuata da Invitalia con riferimento alle dimensioni di impresa.
- VISTA** la nota prot. 19730 del 22 novembre 2022 con cui il responsabile del procedimento ha attivato la procedura di verifica del requisito di Organismo di ricerca (OdR) e di individuazione delle ipotesi di esenzione dalla disciplina degli aiuti di stato trasmettendo la documentazione ricevuta in riscontro alle richieste di cui ai visti precedenti ad Invitalia S.p.A nel rispetto delle indicazioni di cui alla richiamata nota prot. 17432 del 29 novembre 2021.
- CONSIDERATO** che il beneficio concesso decade se dal controllo effettuato risulta che le dichiarazioni rese non siano corrispondenti al vero per cui l'attività di controllo non deve necessariamente essere esaurita prima dell'adozione del provvedimento finale (art. 75 d.P.R. 445/2000).
- VERIFICATA** da parte della Commissione di Negoziazione la corrispondenza della proposta definitiva presentata dal soggetto proponente e gli esiti della negoziazione, in coerenza con l'art. 11, comma 6, e 14 dell'Avviso;
- ACQUISITI** gli atti finali della predetta Commissione che, di concerto con il soggetto proponente, e in esito all'esperimento della Fase Negoziale, ha definito la *Proposta definitiva* (Allegato A); *Initiative Proposal* (Allegato B), *Piano dei costi e delle agevolazioni* (Allegato C), nonché il *Cronoprogramma di attuazione* che riporta gli obiettivi di progetto e il relativo *Piano dei pagamenti* connesso al conseguimento degli obiettivi (Allegato D) allegati tutti al presente decreto;
- CONSIDERATO** che l'art. 16 dell'Avviso dispone che il decreto di finanziamento sia corredato anche dal *Disciplinare di concessione delle agevolazioni* (Allegato E) che regola i rapporti tra il MUR ed



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

il Soggetto Attuatore, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Programma di ricerca identificato con codice PNC0000001 dal titolo “D³ 4 Health - *Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*” che ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che i vincoli previsti dall'art. 7, commi 3, 5 e 6, dell'Avviso relativi alla disparità territoriale, disparità di genere risultano rispettati e che il Programma non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) così come emerge dalle verifiche effettuate dalla Commissione che ha condotto la Fase Negoziabile e riportato nel verbale unitamente alla check-list di controllo debitamente compilata;

CONSIDERATO altresì che i richiamati vincoli saranno oggetto di verifica e controllo per tutta la durata di attuazione del Programma di ricerca;

CONSIDERATO che le attività dei singoli soggetti e i relativi costi sono articolate nel rispetto delle voci di costo ammissibili ai sensi del richiamato art. 9 dell'Avviso e saranno oggetto di specifica verifica in sede di rendicontazione;

CONSIDERATO che, il periodo di eleggibilità della spesa dell'Iniziativa PNC dal titolo “D³ 4 Health - *Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*”. della durata di 48 mesi decorre dal 1° dicembre 2022 ed è prorogabile non oltre la data 30 dicembre 2026;

DATO ATTO che è stato verificato il rispetto per le soglie di notifica di cui al regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che *dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*;

ACQUISITA in data 24 giugno 2022 la conferma dell'avvenuta registrazione dalla Commissione europea, della notifica di aiuti di Stato sottomessa attraverso il sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato (cosiddetto “SANI2”) nella medesima data; numero di caso della Commissione: **SA.103495**;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115*” e, in particolare, l'articolo 52 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «*Registro nazionale degli aiuti di Stato*» e ancora, tra l'altro, che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato [...] e, in particolare l'articolo 9 *Registrazione degli aiuti individuali* che prevede che “ 1. *Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.*

2. *Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis.*

3. *La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.” [...];*

VISTA

la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale il Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «... qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica: «per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico; per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso” ;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

VISTA

la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 (pubblicata in gazzetta ufficiale in data 07 ottobre 2011, numero: 234) “Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (mip) e codice unico di progetto (cup) relative al primo e secondo semestre” (deliberazione n. 45/2010) e, in particolare, il relativo Allegato 1 contenente le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 che, fra l'altro, esplicita che “per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti “unici e indivisibili”, quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di “programmi” composti da



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura ("concessione di incentivi" o "realizzazione e acquisto di servizi");

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41 contenente la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), che ha modificato la legge istitutiva del CUP (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;

CONSIDERATO

che la riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare, disponendo il sopra richiamato articolo 11:

- al comma 2-bis la nullità per «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*».

- al comma 2-ter, ampliando la portata del provvedimento, che «*Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.*»;

CONSIDERATO

che il CUP è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;

CONSIDERATO

che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;

VISTA

la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, che introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro delimitando la



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

portata soggettiva e oggettiva dell'istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità.

VISTE

le *“Linee guida per attuazione dell’art. 11, commi 2 -bis , 2 -ter , 2 -quater e 2 -quinqües , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”*, di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 laddove, fra l'altro:

- si definisce *Beneficiario del finanziamento*: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico;
- *CUP: Codice unico di progetto*, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema;
- *Un progetto di investimento pubblico* è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: 1) presenza di un decisore pubblico, 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche, 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, 4) da raggiungere entro un tempo specificato;
- è stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento *del CUP master* indicando come *master* il primo CUP generato in ordine temporale.

VISTO

l'articolo 6 (*Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio*) del più sopra richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 laddove prevede che *“Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell’atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020”* nonché il successivo comma 5 ai sensi del quale *“Al fine di assicurare il principio di unicità dell’invio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all’inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell’ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore dell'Iniziativa “*Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*”, acronimo D³ 4 Health, codice PNC0000001, denominato Fondazione “*Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*” – Fondazione “D³ 4 Health” (CF 96548200581), è stato correttamente costituito ai sensi all'art. 4, comma 4 e nel rispetto dei tempi indicati all'art. 7, comma 1 dell'Avviso;

CONSIDERATO che sulla base delle definizioni contenute nella delibera CIPE la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 sopra riportata le “*Iniziativa*” presentata nell'ambito dell'ambito dell'Avviso di cui al DDG 931 del 6 giugno 2022 costituiscono “*Programmi di ricerca*” composti da più progetti e che per ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP;

CONSIDERATO, altresì, che per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale;

ACQUISITO il CUP *master* per il soggetto HUB – Fondazione “*Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*” – Fondazione “D³ 4 Health” e i CUP collegati per gli altri soggetti partecipanti all'Iniziativa come riportato nell'Allegato F - *Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR*;

ACQUISITI i Codici Concessione RNA – COR, rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e ss.mm.ii, riferiti ai soggetti beneficiari di aiuto individuale come riportato nell' nell'Allegato F - *Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8, comma 3 dell'Avviso le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio prevista per il 1° dicembre 2022 come indicato nella Proposta di *Iniziativa*;

RITENUTO che nulla osta all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione e del relativo Disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Articolo 1

Oggetto dell'Iniziativa

1. Nell'ambito dell'Avviso di cui al Decreto Direttoriale 6 giugno 2022, n. 931 in premessa richiamato, è ammessa a finanziamento l'Iniziativa “*Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*”., acronimo “D³ 4 Health”, contrassegnata dal codice identificativo PNC0000001.
2. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dello Avviso, sono indicati nella normativa citata in premessa e nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
 - Allegato A – *Proposta definitiva*;
 - Allegato B – *Initiative Proposal*;
 - Allegato C – *Piano dei Costi e delle Agevolazioni*;
 - Allegato D – *Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti*;
 - Allegato E – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*;
 - Allegato F – *Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

3. Il Soggetto *Attuatore (Hub)* Fondazione “*Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*” – Fondazione “D³ 4 Health” (CF 96548200581), è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione, della gestione e della rendicontazione dell'*Iniziativa “Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care”*, acronimo “D³ 4 Health” e si obbliga a garantire la piena attuazione dell'*Iniziativa* suddetta nonché a rispettare i vincoli previsti dall'art. 7, commi 3, 5 e 6, dell'Avviso relativi alla disparità territoriale, disparità di genere risultano rispettati e che il Programma non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione è coerente con i principi del “*Do No Significant Harm*”(DNSH).
4. I Codici Unici di Progetto (CUP) e i Codici Concessione RNA – COR, rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi del citato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e ss.mm.ii, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato F - *Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 *Agevolazioni concedibili*

1. Le risorse destinate alla Proposta di Iniziativa di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente per tutta la durata dell'*Iniziativa* in euro **126.500.000,00** (centoventiseimilioneicinquacentomila/00) nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui al cap. 7450 PG 1, Centro di responsabilità n. 5 del Bilancio di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'anno 2022, per l'intervento “*Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale*”.
2. La durata dell'*Iniziativa*, di cui all'articolo 1 del presente decreto, come fissata dall'Allegato D *Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti*, è pari a 48 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2022 sino al 30 novembre 2026. Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un'estensione temporale del progetto da concludersi comunque non oltre la data del 30 dicembre 2026.
3. La somma indicata al precedente comma 1 verrà erogata dal MUR, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 1314 e s.m.i., e in base al *Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti* di cui all'Allegato D.
4. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora si tratti di erogazioni in anticipazione, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell'*iniziativa*, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal MUR.
5. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio.
6. Qualora lo stanziamento annuale previsto dalla Legge di bilancio fosse inferiore rispetto a quanto previsto per gli anni 2023 – 2026, le agevolazioni verranno ridotte proporzionalmente.
7. L'Amministrazione si riserva di adottare, in qualsiasi momento, i provvedimenti conseguenti e derivanti dalle verifiche riguardanti le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.
8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio dell'*Iniziativa*, il 1° dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, dell'Avviso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

9. La rendicontazione potrà essere presentata solo successivamente alla conclusione delle procedure di accettazione del disciplinare e sottoscrizione dell'atto d'obbligo conseguenti l'adozione del presente decreto di concessione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza e sarà pubblicato nelle rituali forme di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice

Allegati

- Allegato A – *Proposta definitiva;*
- Allegato B – *Initiative Proposal;*
- Allegato C – *Piano dei Costi e delle Agevolazioni;*
- Allegato D – *Cronoprogramma di attuazione e Piano dei pagamenti;*
- Allegato E – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni;*
- Allegato F – *Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR*